

## **ASSEGNO PARENTALE**

L'assegno parentale è riconosciuto per ogni figlio nato o accolto per futura adozione.

### **1. DIRITTO ALL'ASSEGNO**

Le persone domiciliate ed effettivamente dimoranti nel Cantone hanno diritto all'assegno:

- per ogni figlio nato, domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
- per ogni minorenni accolto per futura adozione, domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l'autorizzazione dell'autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l'adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero.

Non hanno diritto all'assegno parentale i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

Il genitore rispettivamente il futuro genitore adottivo ha diritto all'assegno se, al momento dell'evento (nascita oppure accoglimento a casa del minore):

- ha il domicilio e risiede effettivamente nel Cantone da almeno tre anni, se cittadino svizzero;
- ha il domicilio e risiede effettivamente nel Cantone da almeno cinque anni, se cittadino straniero.

In caso di situazione mista (un genitore svizzero e l'altro straniero) si applica la regola valida per gli svizzeri.

### **2. IMPORTO DELL'ASSEGNO**

L'assegno è una prestazione unica e ammonta a CHF 3'000.

In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa.

### **3. UNITÀ DI RIFERIMENTO**

Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l'unità di riferimento è costituita:

- dal titolare del diritto;
- dal coniuge o dal partner registrato;
- dal partner convivente, se i figli sono in comune.

Per le disposizioni della Laps relative alla composizione dell'unità di riferimento, si rinvia agli approfondimenti relativi all'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali.

## 4. ACCERTAMENTO E CALCOLO

Il diritto all'assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell'unità di riferimento esistente 6 mesi dopo l'evento, cioè la nascita oppure l'accoglimento a casa del minore in vista di adozione (esempio: se l'evento si è verificato in gennaio, il mese determinante è luglio).

Per il 2022, il diritto all'assegno è vincolato alle condizioni seguenti:

- i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell'unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere CHF 110'000 annui;
- la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell'unità di riferimento non deve eccedere i CHF 400.000.

### 4.1. Reddito computabile

Sono considerati, rapportati su base annua, i redditi lordi da attività lucrativa effettivamente percepiti 6 mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, 6 mesi dopo l'accoglimento a casa del minore, come pure le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v'è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:

- legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);
- legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);
- legge federale del sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);
- legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
- legge federale del sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);
- legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);
- legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015.

### 4.2. Inizio e fine del diritto

Il diritto sorge con la nascita oppure con l'adozione e si estingue con il pagamento dell'assegno.

### 4.3. Richiesta

La domanda deve essere presentata, tramite il formulario ufficiale, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali.

### 4.4. Prescrizione

Il diritto all'assegno si estingue 1 anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, 1 anno dopo l'accoglimento a casa del minore.

#### **4.5. Obbligo di informare**

Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento e il rappresentante legale, devono comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della determinazione del diritto, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- il cambiamento di domicilio e/o della residenza delle persone che compongono l'unità di riferimento,
- ogni variazione della composizione dell'unità di riferimento;
- ogni variazione rilevante della situazione economica dell'unità di riferimento quale può essere l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa, l'aumento o la diminuzione del reddito (per esempio: il riconoscimento di una rendita o indennità) o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, vendita di beni immobiliari o mobiliari, ecc).

#### **4.6. Restituzione**

L'assegno indebitamente percepito dev'essere restituito.

### **5. FINANZIAMENTO**

L'assegno parentale è finanziato dai datori di lavoro tramite un contributo percentuale unico prelevato sui salari determinanti ai fini dell'AVS corrisposti ai salariati attivi nel Cantone.  
Per l'anno 2022 tale contributo ammonta allo 0.15% della massa salariale soggetta all'AVS.

### **6. COMPETENZA E PROCEDURA**

L'accertamento del diritto e il relativo pagamento competono alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali.